

Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr)

Modifica del 13 ottobre 2010

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 23 novembre 2005¹ sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso è modificata come segue:

Art. 20 cpv. 1

¹ I seguenti procedimenti necessitano dell'autorizzazione dell'UFSP:

- a. *concerne soltanto il testo francese*
- b. *concerne soltanto il testo francese*
- c. Il trattamento di derrate alimentari di origine animale con procedimenti di decontaminazione superficiale diversi dal risciacquo con acqua potabile.

Titolo prima dell'art. 45

Sezione 6: Generatori aerosol (bombole spray)

Art. 45 cpv. 1, primo periodo, e 2, frase introduttiva

Concerne soltanto il testo tedesco.

¹ RS 817.02

II

L'allegato 1 è modificato come segue:

Let. B n. 1.8 e 3.3

		franchi
1.8	<i>Abrogato</i>	
...		
3.3	<i>Concerne soltanto il testo tedesco</i>	300–3000

Let. C

		franchi
1	<i>Diploma federale di chimico delle derrate alimentari (DChDerr)</i> Rilascio del diploma giusta l'articolo 6 dell'ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 ² concernente l'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari	50
2	<i>Diploma federale di ispettore delle derrate alimentari (DIDerr)</i>	
	a. Esame di diploma giusta l'articolo 15 dell'ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 concernente l'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari	350
	b. Rilascio del diploma giusta l'articolo 21 dell'ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 concernente l'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari	50
3	<i>Diploma federale di controllore delle derrate alimentari (DCoDerr)</i>	
	a. Parte teorica dell'esame di diploma giusta l'articolo 30 dell'ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 concernente l'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari	100
	b. Rilascio del diploma giusta l'articolo 36 dell'ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 concernente l'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari	50

² RS 817.025.21

III

L'ordinanza del 19 maggio 2010³ concernente l'immissione in commercio di prodotti fabbricati conformemente a prescrizioni tecniche estere e la loro sorveglianza sul mercato è modificata come segue:

Art. 19 cpv. 1^{bis}

^{1bis} La durata di validità del capoverso 1 è prorogata fino al 31 dicembre 2011.

IV

La presente modifica entra in vigore il 1° novembre 2010.

13 ottobre 2010

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

